

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

il “Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici” SOC. COOP. R.L., con sede legale in Viterbo, Prov. VT, CAP 01100, Piazza San Francesco n. 2, P.IVA 02079270563, di seguito denominato “CSC”, nella persona del legale rappresentante Sig. Marcello Cevoli, nato a Napoli il 28 settembre 1974 (C.F.: CVLMCL74P28F839V),

E

il Ministero della Cultura, rappresentato dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione, afferente al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, con sede legale in Roma (RM), Via del Collegio Romano, 00186, C.F. 97904380587, indirizzo PEC dg-ruo@pec.cultura.gov.it, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Marina Giuseppone, nata a Roma (RM) il 03/10/1971, d'ora in poi denominata “DG-RUO”,

singolarmente denominate anche “Parte”, congiuntamente “Parti”.

PREMESSO CHE

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi - i soggetti individuati al c.1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

- l'art. 9 del D.P.C.M. n. 57/2024 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e quanto indicato nell'All. 5 del D.M. 270/2024 Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO CHE

- alla DG-RUO, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento dei programmi di formazione ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e che, in particolare, al Servizio IV, ai sensi del D.M. N. 270 del 5 settembre 2024, All. 5, spettano le competenze concernenti la promozione di iniziative formative, inclusi i tirocini, di livello universitario e post-universitario;

- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, ai sensi del già menzionato art. 9 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, unitamente al predetto D.M. N. 270 del 5 settembre 2024, All. 5;

- per tirocinio curriculare, d'ora in poi Tirocinio, si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato);

- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MiC.

Per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito applicativo

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra il "CSC" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore degli allievi della Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

La presente convenzione potrà altresì essere utilizzata nei Corsi del "CSC" afferenti lo studio di Beni Culturali (L1, LM2/LM89, LMR02) per le esigenze esclusive degli stessi.

Art. 2

Oggetto tirocinio

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà afferenti alla tutela e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale, al fine di integrare il percorso di alta formazione dell'allievo.

Art. 3

Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor designato/a dal "CSC" in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal/dalla tutor responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale indicato/a dal Soggetto ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio. Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Facsimile Allegato A), contenente: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor del "Soggetto ospitante"; il nominativo del tutor del "CSC", obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata generale e dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante"; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

La DG-RUO pubblicherà apposita Circolare per garantire l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 4

Limite di accoglienza tirocinanti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- a) Soggetto ospitante con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

Art. 5

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione,
- a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08. Con Particolare riferimento agli artt. 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", 36 - "Informazione ai lavoratori" e 41 - "Sorveglianza sanitaria", la struttura ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività oggetto del Tirocinio esplicitate nel progetto formativo individuale, garantire al/alla tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- informare i/le tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- informare i/le tirocinanti in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- verificare il possesso dei DPI e fornire ai/alle tirocinanti quelli aggiuntivi, ove necessari, nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.
- In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del/della tirocinante, al fine di consentire allo/a stesso/a di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto Promotore provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- sottoporre i/le tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, **laddove necessaria e prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- informare e formare i/le tirocinanti sui Fattori di rischio connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- fornire idonei DPI, ove necessari.

Art. 6

Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- i.* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

ii. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
iii. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio.
iv. osservare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, di seguito ‘D.P.R. n. 62/2013’) come integrato e specificato dal codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della cultura (Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2015, rep. n. 597, di adozione del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, di seguito ‘D.M. n. 597/2015’) pubblicato sul sito internet alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – atti generali”.

La struttura ospitante, a conclusione del tirocinio, è tenuta alla compilazione del questionario di valutazione predisposto dal “CSC” e reperibile nel sito del medesimo “CSC” all’indirizzo web che verrà comunicato all’attivazione del tirocinio.

Art. 7

Proprietà intellettuale e riproduzione delle immagini

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà del soggetto ospitante.
Per quanto concerne la riproduzione di immagini, si rimanda alla disciplina di cui all’art. 108 d.lgs. 42/04.

Art. 8

Assicurazioni a carico del “CSC”

Il “CSC” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e beni, oggetto di convenzione, che dovessero verificarsi negli spazi utilizzati per tutta la durata della convenzione. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla struttura ospitante 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al “CSC”.

Art. 9

Comunicazioni obbligatorie

Il “CSC”, nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota Prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.

Art. 10

Dati personali

Le parti acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “GDPR” emanato il 25 maggio 2018 e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, “Codice Privacy” e Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: dg-ruo@cultura.gov.it; dg-ruo@pec.cultura.gov.it. Il MiC ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della cultura - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via del Collegio Romano 27, IT-00186, Roma, email: rpdcultura@cultura.gov.it; rpdcultura@pec.cultura.gov.it
- Per il CSC, Titolare del trattamento è il Centro per gli Studi Criminologici con sede in P.zza San Francesco n.2, IT-01100, Viterbo, email: direzione@criminologi.com; centro.studi.criminologici@pec.it. Il CSC ha provveduto a nominare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile al seguente indirizzo: Centro per gli Studi Criminologici - Responsabile della Protezione dei dati personali, P.zza San Francesco n.2, IT-01100, Viterbo, email: direzione@criminologi.com; centro.studi.criminologici@pec.it.

Il Ministero della cultura dichiara e garantisce all'Università di aver attivato quanto necessario per garantire il controllo dei dati e conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Art. 11

Durata

La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata per espressa volontà delle Parti, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale.

Art. 12

Referenti delle Parti

I Referenti per la gestione delle procedure di attivazione dei tirocini sono:

- per il CSC: Sig. Marcello Cevoli, Legale Rappresentante del CSC che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Unità operativa dedicata ai Tirocini;
- per la DG RUO: Dott. Giacomo Guglielmi, Dirigente del Servizio IV, che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Unità operativa dedicata ai Tirocini e iniziative formative di livello universitario e post-universitario;

Art. 13

Risoluzione anticipata della Convenzione

Qualora il "CSC" accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del "soggetto ospitante", la presente convenzione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La convenzione potrà ugualmente risolversi ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso in cui il "soggetto ospitante" accerti l'inadempimento degli obblighi assunti dai tirocinanti o dal "CSC".

Art. 14

Controversie

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure per il conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali

controversie, che possano sorgere nell' adempimento di obblighi che non siano specificati nel presente Accordo in quanto resi necessari per un ottimale corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione o scioglimento dal presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15

Spese contrattuali e di registrazione

Il presente accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 della parte II della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, da assolversi ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, con onere a carico del Soggetto Promotore.

Art. 16

Norme finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti si applicano le disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli Accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. del 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

Firmatario per il Soggetto Promotore

Il Presidente del "CSC"

Dott. Marcello Cevoli

Firmatario per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale Risorse Umane e Organizzazione - MiC

Dott.ssa Marina Giuseppone